



ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ALBANESI IN ITALIA

ATTO COSTITUTIVO

Oggi in data 31.10.2020, in Parma, in videoconferenza, sono presenti i seguenti professionisti, i quali, sotto la propria responsabilità, dichiarano di voler costituire l'Associazione "Dottori Commercialisti Albanesi in Italia" (DCAI), che persegue le finalità come da Statuto approvato che si allega al presente Atto costitutivo:

1. Armand Bejo, nato in Tirane (AL), il 08/10/1971; c.f BJERND71R08 Z100Z
2. Ana Dhonato, nata in Kavaje (AL), il 10/10/1971; c.f DHNNAA71R50Z100C
3. Eriglina Begaj, nata in Lushnje (AL), il 06/07/1984; c.f BGJRLN84L46Z100D
4. Earla Alimehmeti, nata in Tirane (AL), il 14/03/1984; LMHRLE84C54Z100W
5. Fioralba Grabocka, nata in Korce (AL), il 16/11/1983; c.f GRBFLD83S56Z100U
6. Akil Miluka, nato in Burrel (AL), il 24/07/1984; c.f MLKCLA84L24Z100F
7. Blerta Murselaj, nata in Tirane (AL), il 21/05/1986; c.f MRSBRT86E61Z100L
8. Anela Kurshumi, nata in Tirane (AL), il 16/12/1978; c.f KRSNLA78T56Z100D
9. Sejma Skendo, nata in Vlore (AL), il 29/08/1983; c.f SKNSJM83M69Z100E
10. Ardita Lame, nata in Berat (AL), il 04/09/1990; c.f LMARDT90P44Z100T
11. Enea Volumi, nato in Shkoder (AL), 28/11/1989; c.f VLMNEE89S28Z100W
12. Adelajda Sefa, nata in Elbasan (AL), il 26/04/1990; c.f SFEDJD90D66Z100Y
13. Esmeralda Bacaj, nata in Shkoder (AL), il 17/05/1988; c.f BCJSRL88E57Z100O
14. Ermal Shkreli, nato in Shkoder (AL), il 19/02/1977; c.f SHKRML77B19Z100J
15. Lura Reci, nata in Tirane (AL), il 28/02/1977; c.f RCELRU77B68Z100D
16. Elona Xhakeri, nata in Librazhd (AL), il 28/05/1990; c.f XHKLNE90E68Z100U
17. Jorida Krantja, nata in Tirane (AL), il 25/06/1982; c.f KRNJRD82H65Z100M
18. Eralda Guri, nata in Vlore (AL), il 28/09/1982; c.f GRURLD82P68Z100R
19. Alba Hasani, nata in Tirane (AL), il 26/09/1977; c.f HSNLBA77P66Z100K

20. Dorina Prelaj , nata in Lezhe (AL), il 21/08/1989; c.f PRLDRN89M61Z100W
21. Saimir Cela, nato in Librazhd (AL), il 10/01/1991; c.f CLES MR91A10Z100Z
22. Florjan Shtylla, nato in Tirane (AL), il 04/04/1983; c.f SHTFRJ83D04Z100P
23. Dorian Miraka nato in Gramsh (AL), il 10/09/1979; c.f MRKDRN79P10Z100O

Il verbale si chiude alle ore 12:20, sabato il 31 Ottobre 2020.

I soci fondatori,

Nome Cognome	FIRMA	Nome Cognome	FIRMA
Armand Bejo		Esmeralda Bacaj	
Ana Dhonato		Ermal Shkreli	
Eriglena Begaj		Lura Reci	
Earla Alimehmeti		Elona Xhakeri	
Fioralba Grabocka		Jorida Krantja	
Akil Miluka		Eralda Guri	
Blerta Murselaj		Alba Hasani	
Anela Kurshumi		Dorina Prelaj	
Sejma Skendo		Saimir Cela	
Ardita Lame		Florjan Shtylla	
Enea Volumi		Dorian Miraka	
Adelajda Sefa			



ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ALBANESI IN ITALIA

STATUTO

ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- a. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, un'associazione denominata: ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ALBANESI IN ITALIA ente non commerciale senza fini di lucro per brevità identificabile con l'acronimo A.D.C.A.I. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e opera senza discriminazione di sesso, religione, razza, nazionalità, indirizzo politico nel rispetto dei canoni universalmente riconosciuti.
- b. L'Associazione ha sede legale in Parma . La sede legale potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo, comunicata a tutti gli associati tramite PEO O PEC. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove.
- c. L'associazione ha durata illimitata.
- d. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare le finalità istituzionali, in Italia, Albania ed all'estero.

I fini e gli scopi dell'Associazione sono:

- a. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di origine Albanese, da qui in avanti definiti commercialisti ed esperti contabili, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese, prestando la propria attività consultiva ed operativa di competenza.
- b. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria;
- c. contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili quale espressione di professionisti autonomi ed indipendenti;
- d. favorire coloro che sono in procinto di essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:
 - a. di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
 - b. di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
- e. perseguire la costante crescita culturale e professionale della categoria attraverso manifestazioni, giornate di studio, convegni, seminari e pubblicazioni su argomenti attinenti la Professione e su quelli di particolare interesse per gli iscritti e per l'intera categoria;
- f. l'associazione può costituire e/o partecipare a fondazioni, scuole di formazione ed organismi di mediazione, anche tramite accordi e convenzioni con le università ed altri enti;
- g. Instaurare e mantenere le relazioni con i privati e con le istituzioni italiane, albanesi e internazionali;

h. L'Associazione potrà avvalersi di organi di stampa, propri o di terzi.

Effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto. Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla Legge o dalla Pubblica Autorità nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi della Associazione.

ART. 3 – SOCI E QUOTE

- a. Possono aderire all'associazione i professionisti iscritti all'Ordine dei Commercialisti e Degli Esperti Contabili, gli iscritti negli elenchi dei praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e fino a tre anni dal compimento del tirocinio e non ancora abilitati all'esercizio della professione. La qualifica di membro dell'Associazione decorre dalla data della riunione del Consiglio Direttivo che ne ratifica la domanda di iscrizione.
- b. Agli iscritti potrà essere rilasciata una tessera sociale di riconoscimento o un documento equipollente.
- c. Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto le persone fisiche.
- d. La richiesta d'iscrizione, presentata con domanda scritta e l'esplicita dichiarazione dei requisiti necessari, è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo e la stessa viene accettata con delibera comunicata all'interessato entro il 15 del mese successivo alla richiesta.
- e. L'iscrizione e la qualifica di socio divengono effettive all'avvenuto pagamento della quota associativa all'anno di riferimento della domanda.
- f. La quota associativa di adesione viene determinata in € 50,00 (cinquanta) annui, ridotta del 50% per i praticanti per il primo anno di iscrizione all'associazione e dovrà essere corrisposta all'atto di iscrizione, successivamente, viene stabilito l'importo di tale quota entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- g. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio, fatto salvo quanto previsto per i soci onorari di cui all'art. 5, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo senza necessità di ratifica assembleare.
- h. L'adesione all'associazione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

ART.4 – PERDITA DI QUALIFICA DI ASSOCIATO

Perdono la qualifica di Associato coloro che:

- a. rassegnano le proprie dimissioni;
- b. perdono i requisiti di cui all'art.3 del presente statuto;
- c. coloro che risultano iscritti nell'elenco dei praticanti e fino a tre anni dal compimento del tirocinio non risultano ancora abilitati all'esercizio della professione;
- d. si rivelano morosi nel versamento del contributo associativo;
- e. vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale, comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il Presidente, e comunicato mediante A/R o PEC. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio/associato gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica.
- f. la delibera di espulsione o decadenza è impugnabile innanzi all'assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione. Il socio receduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e perde ogni diritto collegato all'Associazione.

Art. 5 – CATEGORIA DI SOCI

Gli associati si distinguono in soci fondatori, onorari, ordinari.

- Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. È, tuttavia, facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori;
- Sono soci ordinari gli associati tutti quelli che partecipano regolarmente all'attività dell'Associazione e che concorrono alla realizzazione dei suoi scopi e che sono iscritti all'associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo che sono in regola con il pagamento della quota annuale;
- Sono soci onorari coloro, che per la loro attività, per la frequentazione all'Associazione o per avere contribuito al patrimonio della stessa ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ad eccezione dei soci onorari quali non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

I soci presentano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esclusivo interesse dell'Associazione.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'A.D.C.A.I.:

1. l'Assemblea Generale dei soci (Art. 7);
2. il Consiglio Direttivo (Art. 8);
3. il Presidente (Art. 9)
4. il Vicepresidente (Art. 10)
5. il Segretario generale (Art. 11);
6. il Tesoriere (Art. 12).
7. Il Collegio dei probiviri (Art. 13)

Tutti gli organi non presenti al momento della costituzione potranno essere istituiti a seguito di delibera assembleare.

ART. 7– COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

All'assemblea possono partecipare i soci fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota annuale. Possono presenziare alla riunione i soci onorari.

Ai soli fini della partecipazione alla assemblea, il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in caso di sua assenza dal consigliere più anziano.

Competenze dell'assemblea degli associati:

- a. determina l'indirizzo generale dell'Associazione esprimendo pareri, indirizzi, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l'attività stessa;
- b. approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- c. approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- d. fissa l'entità della quota annua associativa;
- e. elegge gli altri Organi dell'Associazione, ad eccezione del Segretario, del Tesoriere e del Vicepresidente, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;
- f. approva e modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto;
- g. elegge, con maggioranza assoluta degli aventi diritto, ogni triennio il Presidente, il Collegio dei probiviri ed i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli iscritti all'Associazione che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- h. decide sulle impugnazioni delle delibere di non ammissione, decadenza ed espulsione del socio, assunte dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall'impugnazione, oppure entro 60 giorni nel caso di complessità della vertenza, comunicando, anche a mezzo PEO/PEC oppure in riunione audiovisiva, il provvedimento all'interessato nei successivi 15 giorni.

Le decisioni sono motivate succintamente, adottate a maggioranza assoluta dei presenti e con efficacia vincolante.

Convocazione

- a. L'assemblea è convocata a cura del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti consuntivo e preventivo; L'assemblea deve inoltre essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero su iniziativa di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari e/o fondatori, mediante richiesta rivolta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere affinché la riunione assembleare avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- b. L'assemblea è convocata alternativamente a mezzo lettera inviata per posta ordinaria, posta elettronica o con altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
- c. Nell'avviso devono essere indicati, oltre all'ora e al luogo, anche l'ordine del giorno.
- d. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovranno essere predisposti tanti fogli presenze.
- e. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta Straordinaria per deliberare su argomenti che appaiono opportuni sottoporre all'esame della medesima ovvero nei casi previsti dallo Statuto.
- f. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata per delega la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti o rappresentati per delega.
- g. L'assemblea è presieduta dal Presidente, il quale ne regola il corretto svolgimento, verifica la valida costituzione della medesima e sovrintende alle operazioni di voto.
- h. Il Segretario dell'Associazione assume il ruolo di segretario dell'assemblea e redige il verbale con espressa indicazione delle delibere assunte, che, con sottoscrizione del Presidente della riunione e del Segretario, deve essere osservato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito quaderno, consultabile presso la sede dell'Associazione da parte di ogni associato ed in qualsiasi momento, e di cui potrà essere richiesta copia anche parziale. In caso di assenza all'assemblea, il Segretario viene sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo.
- i. E' ammessa la partecipazione e l'esercizio del voto a mezzo di delega ad altro associato: in tal caso, non possono essere conferite più di due deleghe per ciascun partecipante, in ogni caso, non è ammesso il voto per delega nel caso di votazioni relative all'elezione di cariche sociali.

- j. Assemblea delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse previsioni dello Statuto.
- k. Le delibere dell'assemblea possono essere impugnate dagli Associati entro 30 (trenta) giorni mediante ricorso scritto da proporre al Collegio dei Probiviri.
- l. Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inappellabile entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. L'opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo dell'associazione, al quale sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, salvo quanto per Statuto è riservato all'assemblea. Il Consiglio Direttivo è formato da 4 (quattro) componenti oltre il Presidente, è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Possono essere eletti consiglieri i soci fondatori ovvero ordinari che siano iscritti da almeno tre anni all'associazione e che abbiano partecipato attivamente nel corso dei due anni precedenti all'attività associativa.

I suoi compiti sono:

- a) eleggere fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere;
- b) convocare l'assemblea in via straordinaria fissandone i temi;
- c) attuare tutte quelle azioni più opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- d) eseguire le delibere dell'assemblea;
- e) relazionare l'assemblea sull'attività svolta dalle deleghe di funzione previste dallo Statuto e dalle deleghe operative attribuite dal Consiglio Direttivo;
- f) presentare all'assemblea, il programma per l'anno successivo entro il 30 di Novembre;
- g) verificare l'operatività degli associati; prendere atto del loro recesso; pronunciarne l'esclusione per morosità, per il venire meno dei requisiti, per violazioni dello Statuto o delle delibere degli organi dell'A.D.C.A.I.

Qualora uno o più componenti il Consiglio Direttivo, vengano a mancare, gli altri componenti possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione.

In quest'ottica, nell'ipotesi in cui vengono a cessare solo alcuni dei consiglieri, i restanti nomineranno i nuovi consiglieri in modo da reintegrare il numero prestabilito.

Il consigliere, o più consiglieri, suggerito dal Consiglio Direttivo in carica e proposto all'assemblea, per la sua ratifica, dura in carica per lo stesso tempo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. In caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea il soggetto cooptato cessa dalla carica di consigliere.

Qualora venga meno più del 50% (cinquanta per cento) dei componenti l'organo decade e deve essere convocata l'assemblea da tenersi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della condizione. In tale periodo i consiglieri non dimissionari rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno; in via straordinaria, quando è fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) dei suoi componenti. I componenti del Consiglio Direttivo che in un anno non intervengono per due volte alle sue adunanze, decadono dalla carica, salvo giustificato e comprovato motivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione, da inoltrare a mezzo di lettera raccomandata oppure a mezzo di telefax o per e-mail, contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti. Quando particolari urgenze, giudicate tali dal Presidente, lo richiedano e non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo nei termini dello Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere devono coordinarsi e provvedervi. Alla successiva seduta del Consiglio Direttivo, verrà fornita ampia relazione del loro operato.

In tale occasione il Consiglio Direttivo provvederà all'eventuale ratifica dell'operato del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio/videoconferenza. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, il suo voto prevale. In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono demandate al Vicepresidente, in caso d'impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rappresenta la sintesi dell'Associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari dell'attuazione delle scelte politiche. Cura le pubbliche relazioni a livello nazionale ed internazionale.

Tiene rapporti a livello nazionale ed internazionale con tutte le autorità pubbliche e private, con gli organismi sindacali e istituzionali anche di categorie professionali diverse da quella dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, con le altre organizzazioni e con la stampa.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art. 7, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Non può essere eletto Presidente chi ha ricoperto tale ruolo nei due mandati precedenti.

Il Presidente può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario, Tesoriere; può altresì avere ricoperto la carica di Vice-Presidente per un solo mandato e può essere rieletto con le condizioni previste dal paragrafo precedente.

Il Presidente vigila e presiede a tutte le attività dell'Associazione; presiede, di diritto, l'Assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a due riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vicepresidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo, le sue funzioni, che dureranno fino alla scadenza originaria, saranno assunte dal Vicepresidente.

ART. 10 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 8), resta in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta. Può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario o Tesoriere.

Coadiuvando il Presidente nella sua attività e, in sua sostituzione, presiede l'assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

Il Vicepresidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a due riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione del nuovo Vicepresidente.

In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea che dovrà poi provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vicepresidente sono svolte dal Segretario fino alla successiva che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vicepresidente.

ART. 11– IL SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica tre anni in coincidenza con il Consiglio che lo ha nominato. E' rieleggibile per non più di due mandati consecutivi ed ha il compito di seguire l'organizzazione strutturale dell'Associazione.

Compito del Segretario è di redigere e raccogliere i verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Tra i compiti riconosciuti vi è il controllo sulla periodica relazione delle deleghe ed il richiamo dei Consiglieri al rispetto delle presenze. Spetta al Segretario l'invio delle convocazioni. In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.

Il Segretario inoltre compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci; provvede alla corrispondenza e a tutte le comunicazioni istituzionali; organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali e verifica per l'esercizio dell'elettorato attivo; coordina l'attività degli organi associativi; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente; controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

ART. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predisporre i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

Il tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze.

Il tesoriere è l'unico soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti dall'associazione ed a rilasciare quietanza delle somme incassate dall'associazione .

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.

ART. 13 – COLLEGIO DI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci, i membri eleggono fra di loro il Presidente. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie in relazione all'esecuzione ed interpretazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, alle deliberazioni assembleari nonché quale organo di appello, sulle opposizioni alle deliberazioni di adesione ed esclusione adottate dal Consiglio Direttivo.

Esso delibera in base a equità e giustizia in via insindacabile ed inoppugnabile

ART. 14 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

- a. L'associazione ha durata illimitata
- b. L'associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea Generale assunta con la maggioranza dei otto decimi degli aventi diritto al voto.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

L'Associazione può essere sciolta, per deliberazione dell'assemblea, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) degli organismi aderenti, ovvero associati. Il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, regolerà altresì la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad un'associazione che persegua analoghe finalità, che sarà indicata nella medesima delibera di scioglimento

unitamente alla designazione dei soggetti che assumeranno il ruolo di liquidatore e di legale rappresentante *pro tempore*.

ART. 16- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'A.D.C.A.I. è culturale e materiale. Il patrimonio materiale è affidato e conservato a cura del Tesoriere.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative versate dagli associati ;
- b. dagli avanzi di gestione;
- c. da qualsiasi contributo, erogazione e lascito fatto a favore dell'associazione da persone fisiche, società o enti pubblici o privati .

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservare con gli altri libri dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 – ONORIFICITA' DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi negli organi dell'Associazione sono svolti a titolo onorifico e non comportano alcun compenso o emolumento, diverso dal mero delle spese eventualmente sostenute nell'interesse dell'Associazione, anche ai fini di rappresentanza della stessa, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo nella loro natura.

ART. 18 – AZIONE DISCIPLINARE

L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio Direttivo e comunicata all'assemblea e Collegio dei Proviviri qualora a carico dell'associato siano ravvisati la mancata osservanza dello statuto e/o del regolamento; costituiscono altresì motivo di azione disciplinare la condotta contrastante con i principi di onestà, lealtà, decoro, utilizzo di ogni singola qualifica per scopi estranei all'Associazione.

Le sanzioni previste sono: la sospensione e l'esclusione.

La sospensione è inflitta per gravi trasgressioni anche di carattere amministrativo. Può essere a tempo determinato con durata massima di due anni o a tempo indeterminato, nel qual caso si dovrà deliberarne l'esclusione. La recidività della sospensione costituisce causa di esclusione.

L'espulsione è inflitta per violazioni gravi e per indegnità morale. Tutte le azioni disciplinari sono comunicate per iscritto.

Nel caso in cui un iscritto perda il diritto di appartenenza all'Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno all'Associazione stessa.

ART. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea deve approvare il bilancio (rendiconto consuntivo) dell'anno precedente ed, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio (rendiconto preventivo/previsionale) o documento programmatico per l'anno successivo.

Entrambi i documenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno sette giorni prima dell'adunanza nella quale ne è prevista l'approvazione. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall'Associazione e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.

ART. 20 – ASSENZA FINALITA' DI LUCRO

L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà: distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;

L'Associazione ha l'obbligo:

- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
- di redigere ad approvare annualmente il proprio rendiconto;
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 21 – SPESE ASSOCIAZIONE

Le spese dell'Associazione sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma, delle attività dell'Associazione e delle finalità istituzionali.

ART. 22 – MARCHIO

L'associazione dottori commercialisti albanesi in Italia è la legale utilizzatrice del marchio "*Associazione Dottori Commercialisti Albanesi in Italia* ”

ART. 23 – NORME FINALI E MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua approvazione.

Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo.

La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 2/3 (due/terzi) dei soci effettivi iscritti, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto degli intervenuti. Tuttavia il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell'assemblea.

Salvo diversa previsione, le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento per la disciplina delle attività dell'assemblea e dello stesso Consiglio. Con le stesse modalità possono procedere anche gli altri organi disciplinati dal presente Statuto per adottare i rispettivi regolamenti le cui previsioni non possono porsi in contrasto con le norme previste dal presente statuto.

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme dal Codice Civile Italiano e le altre norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Parma 31 Ottobre 2020

Il Presidente
Dott.ssa Eriglina BEGAJ